



COMUNE DI MUSEI

Provincia Sud Sardegna

09010 MUSEI - CA - Piazza IV Novembre - C.F. n° 00528900921-

Telefono 0781. 7281 - Fax 0781. 72229

PEC - comune.musei@legalmail.it

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 11/04/2019

SOMMARIO

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART 3. PRINCIPI E LINEE GUIDA	4
ART 4. DEFINIZIONI.....	5
ART 6. CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	7
ART 7. TIPOLOGIE DI SERVIZI	8
ART 8. AMBITO DISCIPLINATO.....	9
ART 9. ZONE DI RACCOLTA	9
ART 10. COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	9
ART 11. COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVA GESTIONE	9
ART 12. CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	11
ART 13. MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO.....	12
ART 14. STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	13
ART 15. NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	13
ART 16. ECOCENTRI E AREE ATTREZZATE DI RAGGRUPPAMENTO	14
ART 17. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE.....	15
ART 18. TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	15
ART 19. RIFIUTI INGOMBRANTI	15
ART 20. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI	16
ART 21. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	17
ART 22. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	17
ART 23. ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	17
ART 24. - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	17
ART 25. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI	19
ART 26. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE.....	19
ART 27. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI.....	19
ART 28. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA	19
ART 29. SERVIZI INTEGRATIVI	19
ART 30. COMUNICAZIONE AGLI UTENTI.....	20
ART 31. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	20
ART 32. CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI	20

ART 33. RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	21
ART 34. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	21
ART 35. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	21
ART 36. PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	22
ART 37. ATTIVITÀ' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DIAFFISSIONE MANIFESTI	22
ART 38. VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE	22
ART 39. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	22
ART 40. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	22
ART 41. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	23
ART 42. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	23
ART 43. PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	23
ART 44. PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI.....	24
ART 45. DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	24
ART 46. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	24
ART 47. CONTROLLI	24
ART 48. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	25
ART 49. SANZIONI	25
ART 50. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	25
ART 51. TABELLA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA DI MUSEI	25

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, e coerente inoltre alle disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.
3. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire la riduzione, il riciclo, il riutilizzo dei rifiuti.

ART 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti anche pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale, rifiuti urbani pericolosi, materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
2. La regolamentazione dell'apposita tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.

ART 3. PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART 4. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie indicate dalla norme comunitarie e nazionali di settore di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti per il loro trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;
 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate ed omogenee dei rifiuti;
 - SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
 - RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
 - TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
 - SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
 - GESTORE/I DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari del/i servizio/i di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo;
 - PRODUTTORE/UTENTE: La persona che ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - UTENZA DOMESTICA: luogo e locale utilizzato e destinato esclusivamente a civile abitazione e sua pertinenza.
 - ECOCENTRO-: Area custodita, recintata e attrezzata destinata al conferimento separato di frazioni recuperabili, pericolose, ingombranti o destinate al trattamento dei rifiuti urbani e/o assimilati, sia da parte di privati cittadini che da soggetti operanti nel commercio, nell'artigianato e nelle attività produttive in genere;
 - STOCCAGGIO: Le attività di smaltimento che consistono in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero che consistono nella messa in riserva dei materiali che possono essere recuperati e/o valorizzati;
 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO: Tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature.

ART 5. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di griglie, pozzetti e caditoie stradali;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Tra i rifiuti urbani sono da considerare:

- rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari .
- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni

merceologiche.

3. Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al comma precedente, lettere c), d), e) f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.

4. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.

5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

- a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori;
- b) derivino da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l'esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali compresa l'esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività;
- c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati:

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)

- Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione camere d'aria e copertoni ;

- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
- Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc.

ART 6. CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio, e agli specifici atti amministrativi anche ordinatori che l'Amministrazione comunale intende emanare.
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.
5. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte stradali (di prossimità)
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche.
 - ritiro su chiamata (cosiddetti INGOMBRANTI)

- consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (ecocentri comunali, ecocentri mobili, centri di stoccaggio provvisori)
- 6. Per gli imballaggi e ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire sempre mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.
- 7. Le raccolte stradali (dette anche "di prossimità") avvengono in specifiche aree del territorio comunale mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori e in base alle autorizzazioni al conferimento rilasciate dall'Amministrazione.
- 8. Le raccolte domiciliari (dette anche "internalizzate" e "porta a porta") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti compresi negli stradelli di accesso alle residenze purché siano ad uso pubblico e non preclusi al transito dei mezzi.
- 9. Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti.
- 10. L'ecocentro, l'ecocentro mobile, l'area attrezzata di raggruppamento e/o il centro di stoccaggio provvisorio (qualora esistenti e previsti) hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e/o la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
- 11. All'interno dell'ecocentro e dell'area attrezzata di raggruppamento devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
- 12. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
- 13. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Gestore del servizio:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
- 14. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
- 15. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
- 16. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART 7. TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati (secco residuo non recuperabile);

- raccolte differenziate.
- 2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
 - raccolta congiunta di vetro, imballaggi metallici
 - carta ed imballaggi in carta e cartone
 - raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
 - frazione verde
 - frazione organica
 - rifiuti ingombranti compresi i RAEE
 - farmaci scaduti

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, potranno essere stabilite dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione comunale.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi e in relazione ai criteri, ove presenti, individuati nel Contratto di servizi.

4. L'Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

ART 8. AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART 9. ZONE DI RACCOLTA

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio.

ART 10. COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali, in conformità ai criteri del Piano regionale di gestione dei rifiuti, alle disposizioni del Gestore del servizio e alle specifiche del Contratto di servizio.

ART 11. COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVA GESTIONE

1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati (secco residuo) all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta; a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse;

2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio.
3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti indifferenziati conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
4. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori (sacchi) per rifiuti indifferenziati non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quanto stabilito al comma precedente.
5. Il titolare dell'utenza e/o l'amministratore del condominio (se del caso) è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione e/o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro dati in proprietà.
6. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, la frequenza di raccolta sono determinati in base a quanto indicato nel Contratto di servizio, in relazione alla tipologia di raccolta: domiciliare, di prossimità, grandi utenze.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, quando sono collocati all'esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.
10. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
11. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
12. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
13. È vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
14. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

15. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessita di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
16. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
17. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
18. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, il Gestore del servizio effettua lavaggi ed igienizzazione dei contenitori stradali (di prossimità), qualora presenti, con frequenza quindicinale da maggio a settembre e con frequenza mensile da ottobre ad aprile.
19. I lavaggi dei contenitori destinati alla raccolta domiciliare sono a cura dell'utente ad eccezione delle utenze: scuole, cimiteri e sedi comunali per le quali il lavaggio dei contenitori e a carico del Gestore del servizio.
20. Il posizionamento dei contenitori e/o dei sacchi della spazzatura deve essere effettuato non prima delle ore 20 del giorno precedente il ritiro, dal 15 ottobre al 15 aprile, e non prima delle ore 21 dal 16 aprile al 14 ottobre.

ART 12. CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
5. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
6. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
 - eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio.
 - sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso;
 - posizionare i contenitori in prossimità di abitazioni non riconducibili al titolare dell'utenza, ossia i contenitori devono essere posizionati sull'uscio di proprietà dell'utente).
7. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.

8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori di prossimità per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.
9. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti ingombranti compresi i RAEE
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
10. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;

ART 13. MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale. In accordo con le previsioni dell'art. 193 D. Lgs.152/2006, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione da cui risultano: a) Nome e indirizzo del produttore e del detentore b) origine, tipologia e quantità del rifiuto c) impianto di destinazione d) data e percorso dell'instradamento e) nome e indirizzo del destinatario. La numerazione, la vidimazione e la conservazione del formulario di identificazione devono essere effettuate secondo le prescrizioni della normativa richiamata.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione comunale per l'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto, all'utilizzo di corsie riservate. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Gestore del Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati per quanto possibile, delle stesse caratteristiche tecniche di cui al precedente comma.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico e di emissione di gas di scarico.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di

individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e del dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colatici durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti e le soste impropri.

ART 14. STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni e da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

ART 15. NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta; a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
4. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio.
5. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti differenziati conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
6. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori (sacchi) non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quanto stabilito al comma precedente.
7. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata

esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati a loro dati in proprietà.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, quando sono collocati all'esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
10. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
11. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
12. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
13. È comunque vietato immettere nel circuito di raccolta differenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari.
14. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART 16. ECOCENTRI E AREE ATTREZZATE DI RAGGRUPPAMENTO

1. L'ecocentro e l'ecocentro mobile sono da considerare parte integrante della fase di raccolta. L'ecocentro mobile è un mezzo mobile posizionato in certi giorni e in luoghi stabiliti in accordo tra il Gestore del servizio e l'Amministrazione comunale.
2. Presso l'ecocentro (e ecocentro mobile) sia i privati cittadini per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole, attività produttive ecc. per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali in base ai criteri stabiliti dalle specifiche Linee guida regionali.
3. Quando è necessario, e cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
4. L'ecocentro è recintato e dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione..
5. Il personale in servizio presso l'ecocentro e l'ecocentro mobile ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Il prelievo dei materiali, stoccati nell'ecocentro e conferiti presso l'ecocentro mobile, viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
7. È cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
8. Le aree attrezzate di raggruppamento sono strutture presidiate e non aperte al pubblico, a supporto dell'organizzazione del servizio di raccolta e utilizzate dal Gestore del servizio per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata e dei rifiuti indifferenziati ai successivi impianti di recupero o smaltimento. In tali aree si svolgono le operazioni di movimentazione e stoccaggio per

partite omogenee di materiali (ad esempio varie tipologie di ingombranti) in assenza di processi di trattamento.

ART 17. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

1. La collocazione, la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, e sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti artt. per i contenitori stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.
2. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.
3. La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.
5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;
6. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
7. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).
8. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite (in adiacenza alla proprietà dell'utenza ove possibile), su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) .

ART 18. TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui ai precedenti artt. per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

ART 19. RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna all'ecocentro e ecocentro mobile
 - ritiro su chiamata al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).
2. Nel caso di conferimento all'ecocentro e ecocentro mobile, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16.
3. La consegna presso l'ecocentro e ecocentro mobile è gratuita e prevista per i rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche e per i soli rifiuti ingombranti assimilati.
4. La consegna dei rifiuti ingombranti non assimilati avviene su chiamata, in qualità di rifiuti speciali, nei luoghi indicati da Gestore del servizio, sulla base di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore del servizio.
5. Il servizio di ritiro su chiamata al numero verde dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche e per i rifiuti ingombranti assimilati è attivato gratuitamente.

6. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
7. I giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio
8. Ad eccezione dei casi normati ai punti 4), 5), 6), 7) e' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
9. L'Amministrazione Comunale definisce, in accordo il Gestore del servizio le modalità di gestione rifiuti ingombranti.
10. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono, e da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.
11. E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.
12. I rifiuti ingombranti possono essere posizionati presso il luogo previsto per il ritiro, non prima delle ore 21 del giorno precedente il ritiro.

ART 20. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI

1. Il numero, la forma e la capacita volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;
2. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene secondo i criteri stabiliti dal Gestore del servizio; di norma e' effettuata la raccolta domiciliare e presso l'ecocentro; la raccolta stradale e' generalmente adottata nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare.
3. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un'agevole conferimento da parte dell'utenza.
4. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni cartacee raccogliibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
5. La raccolta differenziata di vetro, lattine e barattoli metallici avviene secondo i criteri stabiliti dal Gestore del servizio; di norma e' effettuata la raccolta domiciliare e presso l'ecocentro (se presente); la raccolta stradale e' generalmente adottata nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare.
6. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
7. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previa appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso l'ecocentro (se presente).
8. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose e avviene secondo i criteri stabiliti dal Gestore del servizio; di norma e' effettuata la raccolta domiciliare e presso l'ecocentro; la raccolta stradale e' generalmente adottata nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare; il servizio di raccolta domiciliare avviene.

9. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo se sporchi di altre sostanze materiali e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
10. Per le utenze non domestiche qualora si avvalgano del Gestore del servizio nell'ambito di apposita convenzione integrativa, gli imballaggi secondari e terziari sono conferiti con modalità e frequenze definite da Gestore del servizio.

ART 21. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
2. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

ART 22. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche,
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunita ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta da utenze domestiche e effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati. La raccolta stradale e generalmente adottata nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare.
5. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
6. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.
7. La frequenza di raccolta e almeno bisettimanale e le frequenze aggiuntive sono determinate in base alle tipologie di utenze e al periodo dell'anno.

ART 23. ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Per i rifiuti non individuati nel presente regolamento, e fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

ART 24. - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto (pile e accumulatori contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento; oltre lo 0,025% in peso di cadmio; oltre lo 0,4% in peso di piombo; fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese; le pile al manganese del tipo a bottone; le pile composte da elementi del tipo a bottone) e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati adun

rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) possono essere conferite dagli utenti presso gli ecocentri. Sono fatte salve le disposizioni di Legge che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
7. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
8. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
9. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
10. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
11. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
12. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
13. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree consortili.

ART 25. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. E' vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tal e divieto e esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART 26. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori presso l'ecocentro.

ART 27. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono di norma conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

ART 28. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA

1. L'Amministrazione Comunale, può promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.
2. E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
3. E' possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.

ART 29. SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il Comune, può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art. 5 del presente Regolamento.
2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per altri materiali che necessitano di sistemi di raccolta, recupero e smaltimento appositi, il Comune si riserva con appositi atti amministrativi distabilire,

materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri e alle modalità individuate in accordo con il Gestore del servizio.

ART 30. COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

1. Con cadenza possibilmente annuale, a cura dell'Amministrazione comunale e del Gestore dei servizi, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
 - i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta
 - le destinazioni delle varie frazioni
 - un'analisi critica dei risultati
 - gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

ART 31. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
3. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
4. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
5. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

ART 32. CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime negli appositi contenitori.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dalle strade, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti o

contenitori individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore del servizio, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

ART 33. RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

ART 34. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART 35. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.

2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.

ART 36. PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART 37. ATTIVITÀ' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento all'ecocentro o in contenitori appositi stabiliti dal Gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART 38. VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. È vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. È vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. È vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART 39. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività e tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. La pulizia deve essere inoltre giornaliera.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura.

ART 40. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli

eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Qualora possibile, l'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili. Se non fosse possibile la fornitura dei contenitori, essa sarà a carico dell'organizzatore della manifestazione.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

ART 41. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART 42. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico non comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART 43. PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi

posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività provvedendo al recupero e allo smaltimento a loro spese, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

ART 44. PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, qualora sia richiesto all'Amministrazione comunale o siano necessari interventi di pulizia e ripristino di tali terreni, tali interventi si configurano come servizi integrativi e non come interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e come tali gli oneri sono a carico della proprietà.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART 45. DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

ART 46. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanita e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

ART 47. CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si puo avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dai soggetti muniti dei necessari poteri sanzionatori.
3. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell'attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull'osservanza del Regolamento. L'attività di vigilanza e caratterizzata da tre fasi:

- informazione
 - controllo
 - repressione.
4. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:
- supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale
 - collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).
5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART 48. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART 49. SANZIONI

1. La violazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689. La sanzione amministrativa pecuniaria va da un valore minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 n.3, secondo gli importi stabiliti dalla Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART 50. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 (Cfr: art 264 comma 1 , punto i) del citato D.Lgs 152/2006)
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 (Cfr: art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006).

ART 51. TABELLA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA DI MUSEI

La violazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689. La sanzione amministrativa pecuniaria va da un valore minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 n.3, secondo gli importi stabiliti dalla presente Tabella.

Pagamento in misura ridotta: ai sensi dell'art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, e ammesso il pagamento, entro

sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.

1.

Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno degli stabili o all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica.

Art.11 comma 2: da € 25,00 a € 150,00. Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di collocare o di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati, all'interno degli stabili.

2.

Omessa esposizione dei rifiuti indifferenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili nei giorni e nelle ore consentiti. Art.11 comma 3: da € 25,00 a € 150,00.

3.

Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, ovvero nell'area di pertinenza dell'utenza non domestica dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

Art.11 comma 3: da € 25,00 a € 150,00

4.

Impedimento all'accesso nelle aree private e su aree pubbliche degli operatori del Gestore del servizio per la movimentazione dei contenitori.

Art.11 commi 4, 17 - Art.15 comma 6: da € 35,00 a € 250,00

5.

Posizionamento di oggetti in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Art.11 comma 12: da € 25,00 a € 150,00

6.

Sosta dei veicoli in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Art.11 comma 12: da € 35,00 a € 250,00. Fatta salva la sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.

7.

Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti.

Art.11 comma 13 - Art. 12 comma 8 – Art. 17 comma 4: da € 35,00 a € 250,00. Fatta salva la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta.

8.

Esposizione sulla pubblica via di rifiuti sotto forma diversa da quella prevista.

Art. 12 comma 3: da € 50,00 a € 300,00. Non in contenitori dedicati e con riduzione volumetrica

9.

Esposizione sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario previsti.

Art. 11 comma 20; Art. 12 comma 3: da € 50,00 a € 500,00

10.

Deposito all'interno dei contenitori all'uopo collocati di rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi ben chiusi.

Art. 12 comma 4 Da € 25,00 a € 150,00

11.

Immissione nei contenitori di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non opportunamente protetti.

Art. 12 comma 5: da € 35,00 a € 250,00

12.

Cernita dei rifiuti nei contenitori.

Art. 12 comma 6: da € 25,00 a € 150,00

13.

Abbandono di rifiuti, anche immessi in involucri sigillati, all'esterno degli appositi contenitori.

Art. 12 comma 6: da € 35,00 a € 250,00

14.

Esecuzione di scritte, affissione di scritti di qualsiasi natura, manomissione, ribaltamento, danneggiamento dei contenitori di rifiuti.

Art. 12 comma 6: da € 50,00 a € 300,00

15.

Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso.

Art. 12 comma 6: da € 25,00 a € 150,00

16.

Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.

Art. 12 comma 7: da € 25,00 a € 150,00

17.

Immissione nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati di: rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti oggetto di raccolta differenziata; rifiuti ingombranti e RAEE; altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta.

Art. 12 comma 9, 10: da € 75,00 a € 500,00

18.

Conferimento nel circuito della raccolta differenziata di rifiuti assimilati o sigillati in involucri che non abbiano Adeguata capacita e siano troppo voluminosi, da parte dei produttori per utenze non domestiche.

Art. 12 comma 10: da € 35,00 a € 250,00

19.

Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare in modo tale da compromettere la raccolta dei rifiuti di produzione domestica o in quantitativi eccedenti la produzione media giornaliera.

Art. 12 comma 10: da € 35,00 a € 250,00

20.

Immissione nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani di imballaggi secondari e terziari.

Art. 12 comma 10: da € 35,00 a € 250,00

21.

Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno degli stabili o nelle pertinenze condominiali, ovvero su strada, secondo le prescrizioni.

Art. 15 comma 3, 4: da € 35,00 a € 250,00

22.

Omessa esposizione dei rifiuti differenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabiliti.

Art. 15 comma 5: da € 35,00 a € 250,00

23.

Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno della proprietà privata, all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, ovvero dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

Art. 15 comma 5: da € 35,00 a € 250,00

24.

Conferimento di frazioni di rifiuti, per i quali e prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

Art. 15 comma 9, 10: da € 35,00 a € 250,00

25.

Conferimento di frazioni di rifiuti, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in luoghi e/o con modalità diversi da quelli previsti.

Art. 15 commi 9, 10 – Art. 20 commi 2,3,5,6,7,8 – Art. 23 commi 3,5 – Art. 24 commi 5,7,9: da € 35,00 a € 250,00

26.

Conferimento di frazioni di rifiuti, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 15 comma 11. da € 35,00 a € 250,00

27.

Immissione nel circuito della raccolta differenziata di imballaggi secondari e terziari.

Art. 15 comma 13: da € 50,00 a € 300,00

28.

Conferimento di rifiuti ingombranti su suolo pubblico, come da accordo con il Gestore del servizio, in modo tale da creare intralcio al passaggio pedonale, alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

Art. 19 comma 6: da € 50,00 a € 150,00. Fatta salva la sanzione amministrativa prevista dal C.d.s.

29.

Abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico.

Art. 19 comma 8: da € 75,00 a € 500,00. Fatta salva l'applicabilità di disposizioni speciali.

30.

Conferimento di contenitori e imballaggi non accuratamente svuotati e possibilmente risciacquati.

Art. 20 comma 9: da € 25,00 a € 150,00

31.

Art. 21 commi 2: da € 35,00 a € 250,00.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei di natura non vegetale, come plastiche, inerti etc.

32.

Conferimento improprio della frazione organica negli appositi contenitori.

Art. 22 commi 6: da € 25,00 a € 150,00.

Non è consentito il conferimento di altri materiali non idonei al compostaggio.

33. 33

Deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e/o abbandono sul suolo pubblico o ad uso pubblico.

Art. 25 comma 1, 2: da € 75,00 a € 500,00

34.

Conferimento di contenitori di fitofarmaci nel circuito dei rifiuti urbani.

Art. 28 comma 2: da € 75,00 a € 500,00. Fatta salva l'applicabilità di disposizioni speciali.

35.

Omissa pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche e/o di uso pubblico da parte dei concessionari o titolari di autorizzazione all'occupazione delle stesse.

Art. 34 comma 4: da € 50,00 a € 300,00

36.

Conferimento di rifiuti speciali nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 35 comma 1: da € 50,00 a € 300,00. Fatta salva l'applicabilità di disposizioni speciali.

37.

Omissa pulizia, cura o rimozione di rifiuti abbandonati nelle aree e nei locali di uso comune dei fabbricati, aree scoperte di uso non pubblico e in genere in qualunque locale privato per uso magazzino, da parte dei conduttori o proprietari degli stessi.

Art. 36 comma 1: da € 35,00 a € 250,00

38.

Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e rimozione di materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti.

Art. 37 comma 1: da € 35,00 a € 250,00

39.

Volantinaggio con finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità, su aree pubbliche o private ad uso pubblico e/o distribuzione di materiale pubblicitario mediante apposizione sui veicoli in sosta, senza autorizzazione.

Art. 38 commi 1, 2, 3: da € 25,00 a € 150,00

40.

Affissione di volantini pubblicitari, manifesti etc., all'esterno di fabbricati.

Art. 38 comma 4: da € 25,00 a € 150,00. Fatta eccezione per gli spazi specificamente destinati a tale scopo.

41.

Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati.

Art. 39 comma 1: da € 75,00 a € 500,00

42.

Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture.

Art. 39 comma 2: da € 75,00 a € 500,00

43.

Omessa o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'Amministrazione comunale o al Gestore del servizio.

Art. 40 comma 1: da € 75,00 a € 500,00. Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare.

44.

Omessa raccolta dei rifiuti giacenti su aree pubbliche o spazi aperti all'uso pubblico e/o improprio conferimento di essi da parte dell'esercente di attività di pubblico esercizio sulle aree medesime.

Art. 41 comma 1, 2, 3: da € 50,00 a € 300,00

45.

Omessa pulizia delle aree occupate per spettacoli viaggianti e luna park durante e dopo l'uso delle stesse da parte degli occupanti.

Art. 42 comma 1: da € 75,00 a € 500,00

46.

Omessa pulizia dei posteggi di vendita nelle aree pubbliche o ad uso pubblico e/o improprio conferimento dei rifiuti da parte dei titolari o occupanti i posteggi medesimi.

Art. 43 Da € 35,00 a € 250,00

47.

Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati anche da terzi su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.

Art. 44 comma 1: da € 35,00 a € 250,00

48.

Omessa limitazione della diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.

Art. 44 comma 2: da € 35,00 a € 250,00

49.

Abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e quantità; deposito abusivo di qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nonché nelle rogge, nei corsi d'acqua, nei fossati, negli argini, nelle sponde, etc.

Art. 45 comma 1, 2, 3: da € 75,00 a € 500,00. Fatta salva l'applicabilità di disposizioni speciali